



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 70

Data : 23/09/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 23/09/2013 Numero 70

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E I COMUNI DEL DISTRETTO N. 2 BRESCIA OVEST SPESE ASSISTENZA AD PERSONAM E TRASPORTO SOGGETTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI

L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 19:45, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
ROLFI GIOVANNI	Assessore	X
VIZZA LEONARDO	Assessore	
PELI SIMONE	Assessore	X
PRATI ALESSANDRO	Assessore	

Totale presenti : 3

Totale assenti : 2

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nella "vexata quaestio" della competenza all'assunzione degli oneri per il servizio di assistenza ad personam e trasporto dei disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, la giurisprudenza formatasi, ha manifestato un preciso e concorde orientamento a riferire tale onere alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti;

DATO ATTO che

- in dissenso da tali decisioni, la Provincia di Brescia, nel 2011, respingeva la richiesta inoltrata dall'Assemblea dei Sindaci ambito Ovest Solidale, di sostenere le spese per il servizio de quo;
- in opposizione all'atteggiamento della Provincia, il comune di Ome, in accordo con i comuni del bacino, instaurava un contenzioso citando l'Amministrazione Provinciale innanzi a TAR;
- con sentenza n. 1538/2012 il TAR Lombardia Sezione di Brescia si pronunciava in senso favorevole all'accoglimento del ricorso confermando la competenza della provincia a farsi carico dell'onere economico di entrambi i servizi;
- avverso tale decisione la provincia proponeva appello al Consiglio di Stato;
- a loro volta i comuni del bacino si costituivano in giudizio;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 13/2013 –esecutiva- di autorizzazione al Sindaco a Costituersi in giudizio innanzi al Consiglio di Stato nel ricorso di appello presentato dalla Provincia di Brescia per il sostenimento delle spese dell'assistenza ad personam e trasporto di soggetti disabili frequentanti le scuole superiori e a presentare autonomo ricorso di appello alla sentenza n. 1538/2012 del TAR Lombardia sezione di Brescia;

CONSIDERATO che, il giudizio è ancora pendente e che, nel frattempo, analoghe controversie sono state decise dal Consiglio di Stato in senso sfavorevole alle Amministrazioni Provinciali;

ATTESO che allo scopo di evitare i costi e le incertezze di un'azione giudiziaria, la Provincia di Brescia ed i comuni resistenti hanno convenuto di transigere ogni loro rapporto;

VEDUTO lo schema di accordo transattivo nel testo allegato alla presente sotto la lettera "A";

RITENUTO di aderire all'intesa e di approvarne i contenuti nei termini definiti nella bozza di accordo;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dal Segretario comunale Responsabile Area AA.GG. dr. Giuseppe Vitali;

CON VOTI favorevoli unanimi:

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegata bozza di accordo transattivo fra la provincia di Brescia ed i comuni del Distretto Brescia Ovest in ordine alla assunzione degli oneri per il servizio di trasporto ed assistenza scolastica dei soggetti disabili frequentanti le scuole secondarie;
2. DI AVTORIZZARE il sindaco pro-tempore a sottoscrivere l'intesa in nome e per conto del comune;
3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a norma dell'art. 49 - comma 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;
4. DI DARE ATTO che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 - T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;
6. DI DARE INFINE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,


D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - comma 10 - del vigente Statuto stante l'urgenza.=

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.



Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: _____ APOL.

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/09/2013 :

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 23/09/2013



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe



ACCORDO

tra

- **Provincia di Brescia** in persona del Presidente pro tempore rappresentato da

....., di seguito Provincia

e

- **PASSEMBLEA DEI SINDACI O AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

OVEST SOLIDALE (C.F. 02927940987), con sede in Gussago (BS), Via Richiedei,

16, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla

sottoscrizione del presente atto con Deliberazione della G.C. n. del ...;

- **COMUNE DI BERLINGO** (c.f. 00955490172), con sede in Berlingo (BS),

Piazza Paolo VI, 2, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. del

...;

- **COMUNE DI CASTEGNATO** (c.f. 80008710172), con sede in Castegnato (BS),

Via Trebeschi, 8 in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato

alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. del ...;

- **COMUNE DI CASTEL MELLA** (c.f. 00886000173), con sede in Castel Mella

(BS), Piazza Nuova, 3 in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. del

...;

- **COMUNE DI CELLATICA** (c.f. 80018310179), con sede in Cellatica (BS),

Piazza Martiri della Libertà, 9, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. del

...;

- **COMUNE DI GUSSAGO** (c.f. 00945980175), con sede in Gussago (BS), Via Peracchia, 3, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. del ...;
- **COMUNE DI OME** (c.f. 00841600174), con sede in Ome (BS), Piazza Aldo Moro, 1, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. del ...;
- **COMUNE DI OSPITALETTO** (c.f. 00796430171), con sede in Ospitaletto (BS), Via Monsignor Girolamo Rizzi, 24, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. del ...;
- **COMUNE DI RODENGO SAIANO** (c.f. 00632150173), con sede in Rodengo Saiano (BS), Piazza Vighenzi, 1, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. del ...;
- **COMUNE DI RONCADELLE** (c.f. 80018470171), con sede in Roncadelle (BS), Via Roma, 50, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. del ...;
- **COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA** (c.f. 00855080172), con sede in Torbole Casaglia (BS), Piazza della Repubblica, 15, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. del ...;
- **COMUNE DI TRAVAGLIATO** (c.f. 00293540175), con sede in Travagliato (BS), Piazza Libertà, 2, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. del ... , di seguito **Comuni**;

Premesso

- che i suindicati Comuni (d'ora innanzi indicati come "i Comuni") forniscono da anni, sia mediante personale proprio sia mediante appalto, il servizio di trasporto ed assistenza scolastica individualizzata agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, dedicando a ciò risorse ingenti;
- che l'art. 139 del D.Lgs. 112/1998 stabilisce che compiti e funzioni relativi ai "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio" siano attribuiti alle Province in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola;
- che la ripartizione di competenze da ultimo riportata è stata recepita, in maniera letterale, dalla Regione Lombardia all'art. 4 comma 122 della L.R. 5.1.2000 n. 1 e successivamente all'art. 6 della L.R. 6.8.2007 n. 19, recante norme sul sistema educativo di istruzione e formazione regionale;
- che in relazione alla gestione dei servizi di cui sopra, i Comuni, Provincia di Brescia e ACB hanno sottoscritto l'accordo quadro n. 270/2004 per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, in esecuzione del quale dall'anno scolastico 2004/2005 sino all'anno 2007-2008, la Provincia di Brescia e ACB Servizi hanno sottoscritto protocolli d'intesa in rappresentanza di tutti i comuni bresciani per definire i criteri e l'importo della compartecipazione della Provincia alle spese sostenute dai comuni per il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con handicap iscritti alle scuole secondarie di secondo grado;
- che a decorrere dell'anno scolastico 2009-2010 la Provincia ha invece erogato ai Comuni, tra cui anche alcuni Comuni sottoscrittori del presente accordo transattivo, contributi per la compartecipazione alle spese dei servizi di trasporto a valere su fondi messi a disposizione dalla Regione Lombardia;

- che è sorto contenzioso tra gli enti in epigrafe indicati circa la riconducibilità nel novero dei servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione richiamati dall'art. 139 lett. c) D.Lgs. 112/98 sia del trasporto scolastico sia dell'assistenza individualizzata agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
- che i Comuni, anche sulla scorta di arresti giurisprudenziali formati a decorrere dall'anno 2008, ritengono sussistente la competenza della Provincia a fornire il servizio di trasporto e di assistenza specialistica ed individualizzata (c.d. assistenza *ad personam*) per gli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie superiori ritenendo che si tratti di servizi funzionali a garantire la loro autonomia e integrazione nell'ambito del percorso scolastico;
- che la Provincia di Brescia non ha inteso aderire a tale interpretazione;
- che pertanto, i Comuni con propri autonomi provvedimenti hanno autorizzato l'azione in giudizio contro la Provincia di Brescia per ottenere la condanna della stessa a farsi carico della organizzazione e gestione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione (trasporto scolastico ed assistenza scolastica individualizzata) per gli alunni con handicap frequentanti le scuole secondarie di secondo grado a decorrere dall'a.s. 2012/2013 nonché per ottenere la integrale ripetizione degli oneri sostenuti in relazione ad entrambi i servizi negli a.s. dal 1999-2000 al 2011-2012;
- che con sentenza n. 1538/2012 il TAR Lombardia - sezione staccata di Brescia ha accolto tale ricorso, accertando la competenza della Provincia a farsi carico dell'onere economico di entrambi i servizi, anche per le somme erogate negli anni scolastici pregressi (oltre gli interessi dalla data del ricorso al pagamento), previa determinazione dell'esatto ammontare dell'indennizzo nel contraddittorio delle parti e con la verifica della documentazione giustificatrice della spesa ad opera degli uffici competenti;
- che con la medesima sentenza il TAR ha escluso dal rimborso l'annualità 1999-2000 in quanto prescritta e le annualità relative all'assistenza ad personam

- contemplate nell'accordo quadro sottoscritto anche da Provincia di Brescia e Associazioni Comuni Bresciani per gli anni dal 2004 al 2008;
- che in data 03/12/2012 la Provincia ha notificato al Comune ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sopraccitata sentenza, appello attualmente pendente al n. R.G. 8756/2012 presso la V[^] Sezione Giurisdizionale;
 - che con proprie autonome deliberazioni i Comuni hanno autorizzato la costituzione nel giudizio di appello nonché la proposizione di appello incidentale sui capi della sentenza a sé sfavorevoli;
 - che l'atto di costituzione con appello incidentale del Comune è stato notificato alla Provincia in data 28/03/2013 e nella medesima data è stato depositato nella segreteria del Consiglio di Stato;
 - che alla data di sottoscrizione del presente accordo le somme definite con i criteri stabiliti nella sentenza di primo grado ammontano complessivamente a € 1.508.648,31 (di cui € 1.444.438,55 per assistenza ad personam e € 62.209,76 per il servizio di trasporto) per gli anni scolastici: 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e € 479.142,85 presunti (di cui € 420.438,85 per assistenza ad personam e € 58.704,00 per il servizio di trasporto) per l'anno scolastico 2012/2013;
 - che nel frattempo il Consiglio di Stato, sez. V, si è pronunciato su un analogo contenzioso nel quale era coinvolta la Provincia di Monza e della Brianza, riconoscendo la competenza delle province ad organizzare e gestire non solo il servizio di trasporto, ma anche il servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con handicap frequentanti le scuole secondari di secondo grado (sentenza n. 1930/2013 del 09/04/2013);
 - che, al fine della verifica della documentazione giustificatrice della spesa, la Provincia ha richiesto di effettuare controlli a campione in ordine all'esistenza delle diagnosi funzionali attestanti le necessità dei servizi; alle presenze scolastiche effettive degli alunni fruitori del servizio; in ordine all'ammontare delle ore di servizio effettivamente prestate dal personale in appalto addetto

- all'assistenza specialistica; in ordine al numero di corse effettivamente svolte per il servizio di trasporto; in ordine alle fatture ed ai mandati di pagamento emessi in relazione ad ogni annualità di servizio;
- che i Comuni con note di seguito specificate hanno messo a disposizione la documentazione comprovante la spesa sostenuta negli anni scolastici sopra citati e riconosciuti nella sentenza di primo grado;
 - che, in ragione di tutto quanto sin qui esposto, la Provincia di Brescia e i sottoscritti Comuni, al solo fine di evitare i costi e le incertezze di un'azione giudiziaria, intendono transigere ogni loro rapporto e facendo propria la sollecitazione in tal senso contenuta anche nella sentenza del TAR Brescia, hanno convenuto di raggiungere un'intesa che superi il contenzioso pendente, sia con riferimento alle annualità pregresse all'a.s. 2012/2013 sia con riferimento alla organizzazione e gestione del servizio per gli anni scolastici futuri e ciò nell'ottica del principio di leale collaborazione tra istituzioni e con l'obiettivo di dare certezza in tempi ragionevolmente rapidi ai reciproci rapporti, anche - e soprattutto - a tutela dell'utenza dei servizi considerati e a tutela del fondamentale diritto all'istruzione degli studenti disabili;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO

quanto segue:

- A) Le parti intendono con questo atto definire, anche ai sensi dell'art. 1965 c.c. ogni pretesa economica anche di natura risarcitoria che tragga o possa trarre origine dal contenzioso attualmente pendente innanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 8756/2012 presso la V[^] Sezione Giurisdizionale e concordano che la somma complessivamente dovuta dalla Provincia di Brescia ai Comuni sottoscrittori del presente accordo per le annualità scolastiche dal 2000/2001 al 2011/2012 è pari, a titolo di solo capitale, ad € 1.490.320,99 (si veda il prospetto di calcolo allegato sub A al presente accordo per farne parte integrante

e sostanziale); si dà atto che la somma complessiva è stata calcolata applicando i criteri seguenti:

- 1) è stata applicata, per le prime quattro annualità (2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004), su entrambi i servizi, una riduzione forfettaria pari all'8,5% della spesa rendicontata;
 - 2) sono stati computati integralmente i costi sostenuti dal Comune per gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2011/2012, comprovati dalla documentazione attestante l'effettivo costo a consuntivo dei servizi (avendo peraltro la Provincia già rimborsato integralmente per l'anno 2009/2010 il costo del trasporto);
 - 3) sono state detratte, per gli aa.ss. dal 2004 al 2008, le somme riconosciute dal TAR relativamente al servizio di assistenza ad personam (pari a € 339.621,93), trasporto (pari ad € 27.868,80), che i Comuni rinunciano a pretendere in considerazione della sottoscrizione, a quel tempo, dell'accordo quadro in tema di erogazione dei servizi agli studenti disabili, e del perdurare della controversia (stante l'appello della Provincia sul punto) circa il valore e gli effetti di tale sottoscrizione in ordine alla ripartizione delle competenze e dei costi dei servizi;
 - 4) in un'ottica puramente transattiva, non sono stati applicati a favore del Comune gli interessi legali riconosciuti dal TAR dalla data del ricorso, interessi che peraltro avrebbero potuto essere calcolati solo sulla cifra complessiva determinata nel contraddittorio tra le parti alla conclusione delle verifiche sulla documentazione giustificatrice della spesa;
- B) La somma di cui al punto A verrà corrisposta dalla Provincia, tenuto conto di quanto stabilito in particolare al punto A lettera 4), con le seguenti modalità:
- 1) la Provincia verserà ai Comuni la somma relativa ad entrambi i servizi per gli anni scolastici dal 2000/2001 al 2011/2012 (per un totale di € 1.490.320,99 - si veda il prospetto di calcolo allegato sub A) in tre rate: la prima di € 500.000,00 da corrispondersi entro il 30/11/2013, la seconda di € 500.000,00

da corrispondersi entro il 30/11/2014, la terza di € 490.320,99 da corrispondersi entro il 30/11/2015.

Il pagamento delle tre rate verrà effettuato direttamente a ciascun Comune da parte della Provincia di Brescia.

Unitamente al pagamento della prima rata, entro il 30/11/2013, verrà corrisposto il 50% delle spese legali sostenute pari a € 6.500,00 che i Comuni sottoscrittori del presente atto autorizzano a versare direttamente all'Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale;

- C) Per l'a.s. in corso 2012/2013, la Provincia si impegna a rimborsare ai Comuni tutto quanto gli stessi hanno già speso e spenderanno per la gestione di entrambi i servizi. L'importo presunto quantificato dai Comuni per il 2012/2013 è pari € 479.142,85 suddiviso in € 420.438,85 per l'assistenza ad personam e € 58.704,00 per il trasporto. La Provincia, dietro esibizione delle relative fatture, dovrà versare a ciascun Comune quanto dovuto per l'a.s. 2012/2013 entro il 30/11/2014.
- D) Qualora la Provincia non rispetti i termini di pagamento di cui ai punti A), B) e C), verranno applicati gli interessi di mora pari alla saggio legale degli interessi maggiorato di due punti percentuali dalla data della scadenza di ciascuna rata alla data di effettivo pagamento.
- E) Con riferimento ai reciproci rapporti per gli anni scolastici futuri si conviene quanto segue:
- 1) La Provincia di Brescia, a seguito anche della recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 1930/2013, riconosce di essere competente per i servizi di trasporto ed assistenza specialistica riservati agli alunni con handicap frequentanti gli istituti secondari di secondo grado;
 - 2) I Comuni, in considerazione della necessità di non venir meno agli obblighi di servizio in favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti secondari superiori e vista l'esistenza di contratti di appalto già stipulati, accolgono la richiesta della Provincia di provvedere all'organizzazione di entrambi i

servizi anche per l'a.s. 2013/2014 con le stesse modalità ed alle stesse condizioni dell'a.s. in corso, a condizione che la Provincia fornisca la copertura finanziaria necessaria, e versandole poi al Comune, dietro esibizione delle fatture emesse per ciascun servizio, in due rate: la prima entro il 30/04/2014 (periodo 01/09/2013 – 31/01/2014) e la seconda rata entro il 30/09/2014 (periodo 01/02/2014 – 30/06/2014);

3) Con riferimento agli anni scolastici a decorrere dal 2014/2015 i Comuni e la Provincia si impegnano espressamente a reincontrarsi entro la fine di novembre 2013 al fine di confermare oppure modificare le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, anche alla luce dell'esperienza maturata per l'a.s. 2012/2013. Nel caso di conferma del metodo di organizzazione in capo ai Comuni, le parti, nella definizione delle modalità operative, si impegnano a quantificare le spese di organizzazione dei servizi di assistenza ad personam e trasporto.

F) Fatta salva la regolamentazione dei reciproci rapporti come risultante dalle clausole di cui ai punti precedenti, i Comuni e la Provincia si impegnano ciascuno a rinunciare agli effetti della sentenza del TAR n. 1538/2012 e agli appelli avverso la medesima sentenza pendenti avanti il Consiglio di Stato al n. RG 8756/2012, giudizio che verrà abbandonato.

G) La presente scrittura ha natura novativa.

Brescia, lì

Provincia di Brescia

I Comuni

Allegati:


1) Prospetto finale delle spese da rimborsare ai Comuni.

Brescia, lì

Provincia di Brescia

I Comuni

I° PERIODO Dal 2000 Al 2004	ASSISTENZA				TRASPORTO				IMPORTO COMPLESSIVO DA EROGARE	
	Importo Ricorso Assistenza	COMUNI OVEST SOLIDALE	Sconto Assistenza 8,50%	Importo Scontato Assistenza	Importi erogati per trasporto	Importo Ricorso Trasporto	Sconto Trasporto 8,50%	Importo Scontato Trasporto		Sconto Complessivo Assistenza e Trasporto
2000-2001	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	€ -
2001-2002	€ 18.911,41	GUSSAGO	€ 1.607,47	€ 17.303,94		€ 1.584,59	€ 134,69	€ 1.449,90	€ 1.742,16	€ 18.753,84
	€ 21.029,69	RODENGO S.	€ 1.787,52	€ 19.242,17					€ 1.787,52	€ 19.242,17
	€ 26.161,64	RONCADELLE	€ 2.223,74	€ 23.937,90					€ 2.223,74	€ 23.937,90
2002-2003	€ 18.572,99	GUSSAGO	€ 1.578,70	€ 16.994,29		€ 1.886,24	€ 160,33	€ 1.725,91	€ 1.739,03	€ 18.720,20
	€ 2.951,12	CASTEL MELLA	€ 250,85	€ 2.700,27		0			€ 250,85	€ 2.700,27
	€ 2.853,00	CASTEGNATO	€ 242,51	€ 2.610,50					€ 242,51	€ 2.610,50
	€ 15.841,98	RODENGO S.	€ 1.346,57	€ 14.495,41					€ 1.346,57	€ 14.495,41
	€ 27.151,49	RONCADELLE	€ 2.307,88	€ 24.843,61					€ 2.307,88	€ 24.843,61
2003-2004	€ 4.523,06	CELLATICA	€ 384,63	€ 4.140,43		€ 3.570,00	€ 303,43	€ 3.266,55	€ 688,08	€ 7.406,98
	€ 3.548,38	CASTEL MELLA	€ 301,61	€ 3.246,77		0			€ 301,61	€ 3.246,77
	€ 2.990,00	CASTEGNATO	€ 254,15	€ 2.735,85					€ 254,15	€ 2.735,85
	€ 26.879,42	RONCADELLE	€ 2.284,75	€ 24.594,67					€ 2.284,75	€ 24.594,67
2003-2004	€ 19.816,99	GUSSAGO	€ 1.684,44	€ 18.132,55		€ 9.421,27	€ 800,81	€ 8.620,46	€ 2.485,25	€ 26.753,01
	€ 7.920,29	RODENGO S.	€ 673,22	€ 7.247,07					€ 673,22	€ 7.247,07
TOTALE	€ 199.153,46		€ 16.928,04	€ 182.225,42		€ 16.462,10	€ 1.399,28	€ 15.062,82	€ 18.327,32	€ 197.288,24
II° PERIODO Dal 2004 Al 2008 Escluse dal Tar										
2004-2005										
2005-2006										
2006-2007										
2007-2008										
TOTALE										€ -
III° PERIODO Dal 2008 Al 2010	Importo Ricorso Assistenza	COMUNI OVEST SOLIDALE	Sconto Assistenza 8,50%	Importo Scontato Assistenza	Importi erogati per trasporto	Importo Ricorso Trasporto	Sconto Trasporto 8,50%	Importo Scontato Trasporto	Sconto Complessivo Assistenza e Trasporto	IMPORTO COMPLESSIVO DA EROGARE
2008-2009	€ 13.522,60	CASTEGNATO			€ -	€ 9.229,00				€ 22.751,60
2008-2009	€ 32.659,12	CASTEL MELLA			€ -	€ 4.603,82				€ 37.262,94
2008-2009	€ 49.553,27	TRAVAGLIATO			€ -	€ -				€ 49.553,27
2008-2009	€ 37.466,02	GUSSAGO			€ -	€ 2.139,06				€ 39.605,08
2008-2009	€ 35.953,36	OSPITALETTO			€ -	€ 4.929,60				€ 40.882,96
2008-2009	€ 50.478,16	RONCADELLE			€ -	€ -				€ 50.478,16
2009-2010	€ 37.323,34	RODENGO S.			€ -	€ 2.685,00				€ 40.010,34
2009-2010	€ 15.389,64	BERLINGO		€ 600,00	€ -	€ -				€ 15.389,64
2009-2010	€ 18.194,18	CASTEGNATO		€ 4.850,00	€ -	€ -				€ 18.194,18
2009-2010	€ 22.735,99	CASTEL MELLA		€ 4.374,56	€ -	€ -				€ 22.735,99
2009-2010	€ 38.089,49	GUSSAGO		€ 5.269,00	€ -	€ -				€ 38.089,49
2009-2010	€ 62.400,55	RONCADELLE		€ -	€ -	€ -				€ 62.400,55
2009-2010	€ 46.576,30	OSPITALETTO		€ 7.124,00	€ 89,44	€ -				€ 46.665,74
2009-2010	€ 39.196,12	RODENGO S.		€ 2.544,21	€ -	€ -				€ 39.196,12



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E I COMUNI DEL DISTRETTO N. 2 BRESCIA OVEST SPESE ASSISTENZA AD PERSONAM E TRASPORTO SOGGETTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, **23 SET 2013**



IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
Vitali dr. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:


Favorevole.

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome, **23 SET 2013**



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella